

# ATTI UFFICIALI

**Regio decreto 16 dicembre 1926, n. 2250: Disposizioni per la scelta del personale direttivo ed insegnante delle scuole italiane all'estero. (G. U. 12 gennaio 1927, n. 8).**

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Veduto il Regio decreto-legge 21 gennaio 1926, n. 177;

Veduta la legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Udito il Consiglio di Stato;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro Segretario di Stato per gli Affari Esteri, di concerto col Ministro Segretario di Stato per la pubblica istruzione; Abbiamo decretato e decretiamo:

## Art. 1.

Il primo e il secondo comma dell'articolo 2 del Regio decreto-legge 21 gennaio 1926, n. 177, sono così modificati:

« Ogni anno entro il 31 marzo, salvo contrario avviso del Ministero degli Affari Esteri, gli aspiranti delle scuole elementari presenteranno ai Regi provveditori agli studi la domanda in carta legale diretta al Ministero degli Affari Esteri e corredata dallo stato di famiglia e da un cenno riassuntivo degli studi fatti, della carriera percorsa, dei titoli e delle pubblicazioni.

« I Regi provveditori agli studi non oltre il 30 aprile trasmetteranno al Ministero degli Affari Esteri le domande degli aspiranti per ognuno dei quali dovranno esprimere il loro motivato parere.

« I maestri delle scuole all'estero che aspirino alla nomina a direttori e che si trovino nelle condizioni previste dall'articolo precedente dovranno far pervenire entro il 30 aprile al Ministero degli Affari Esteri per mezzo dei Regi agenti la loro domanda in carta legale corredata dai documenti di cui al primo comma del presente articolo ».

## Art. 2.

Il primo comma dell'articolo 3 del Regio decreto-legge 21 gennaio 1926, n. 177, è così modificato:

« Le designazioni degli aspiranti idonei in numero non superiore al doppio dei posti vacanti sarà fatta da una Commissione composta del Direttore generale delle scuole italiane all'estero o di un suo delegato, dei Direttori generali dell'istruzione media ed elementare, o dei loro delegati, di un funzionario del ruolo diplomatico consolare e di tre esperti per le materie d'insegnamento ».

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 16 dicembre 1926.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — FEDELE.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.

**Decreto ministeriale 17 gennaio 1927: Dispensa dal compiere la ferma di leva ai connazionali già combattenti nell'esercito americano. (G. U. 21 gennaio 1927, n. 16).**

### IL CAPO DEL GOVERNO

PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO  
E MINISTRO SEGRETARIO DI STATO  
PER LA GUERRA, LA MARINA E L'AERONAUTICA

Visto l'articolo 120 del testo unico delle leggi sul reclutamento del Regio esercito approvato con Regio decreto 24 dicembre 1911, numero 1497;

Visto l'articolo 9 del Regio decreto-legge 2 maggio 1920, n. 621, convertito nella legge 29 giugno 1922, n. 922, e modificato dall'articolo 1 del Regio decreto 4 febbraio 1923, n. 406, contenente disposizioni sulla leva marittima;

Sentito il Consiglio di Stato;

DECRETA :

*Articolo unico.*

I militari del Regio Esercito o della Regia Marina o della Regia Aeronautica che, per aver prestato servizio prima del 12 novembre 1918 nell'esercito o nell'armata operante della Nazione già associata

americana, ottengano, entro il 26 maggio 1927, dal Governo degli Stati Uniti d'America, il permesso di far ritorno in quegli Stati *extra quota*, sono dispensati dal compiere la ferma di leva.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei Conti per la registrazione.

Roma, addì 17 gennaio 1927 - Anno V

*Il Ministro:* MUSSOLINI.

---

**Decreto ministeriale 11 gennaio 1927: Norme per l'applicazione dell'articolo 1 del Regio decreto-legge 30 giugno 1926, n. 1096, sulla nona ora di lavoro.**

#### IL MINISTRO PER L'ECONOMIA NAZIONALE

Visto l'articolo 1 del Regio decreto-legge 30 giugno 1926, n. 1096;

Visti il Regio decreto-legge 15 marzo 1923, n. 692, ed i Regi decreti 10 settembre 1923, n. 1955, 1956, 1957:

Ritenuta l'opportunità di emanare le norme per l'applicazione della facoltà concessa a tutte le aziende industriali, commerciali ed agricole di aumentare di un'ora l'orario di lavoro dei rispettivi operai ed impiegati;

DECRETA:

#### **Art. 1.**

La facoltà concessa con l'articolo 1 del Regio decreto-legge 30 giugno 1926, n. 1096, agli esercenti delle aziende industriali, commerciali ed agricole di aumentare di un'ora l'orario dei rispettivi operai ed impiegati, può essere esercitata solo per far fronte ai casi che saranno determinati consensualmente fra le competenti associazioni sindacali legalmente riconosciute di datori di lavoro e di lavoratori, le quali stabiliranno altresì le modalità di esercizio della facoltà suddetta.

Gli accordi di cui al precedente alinea sono sottoposti al visto del competente Circolo d'Ispezione del Lavoro, ovvero quando debbono essere applicati nelle circoscrizioni di più Circoli o comunque siano stati stipulati da Associazioni sindacali con competenza nel territorio di più Circoli, a quello del Ministero dell'Economia Nazionale.

**Art. 2.**

Gli esercenti che faranno eseguire agli operai impiegati dipendenti l'ora supplementare di lavoro prevista dall'articolo 1 del Regio decreto-legge 30 giugno, 1926, n. 1096, sono tenuti a corrispondere per tale prestazione l'aumento di retribuzione prescritto dall'articolo 5 del Regio decreto-legge 15 marzo 1923, n. 692.

**Art. 3.**

I contravventori alle norme del presente decreto ed a quelle stabilite nei concordati di cui all'articolo 1, saranno puniti a norma dell'articolo 8 del Regio decreto-legge 30 giugno 1926, n. 1096.

**Art. 4.**

Il presente decreto entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Roma, 11 gennaio 1927 - Anno V.

*Il Ministro:* BELLUZZO.

## ATTI DI AMMINISTRAZIONE

### Provvedimenti concernenti il personale del Commissariato Generale dell'emigrazione.

*Decreto Ministeriale 27 ottobre 1926, registrato alla Corte dei Conti il 3 novembre 1926, reg. III; F. E., fog. 215.*

Il Gr. Uff. Giannini Torquato Carlo, Commissario dell'emigrazione è inviato in temporanea missione a Napoli coll'incarico della soprintendenza Generale dei servizi dell'emigrazione in quella provincia, compreso il porto.

*Decreto Commissariale 5 novembre 1926, registrato alla Corte dei Conti il 30 novembre 1926, reg. III; F. E., fog. 261.*

Olivieri Dott. Umberto, Vice Consigliere dell'emigrazione cessa dall'attuale sua destinazione presso il Regio Ufficio dell'emigrazione di Torino ed è inviato a Messina con l'incarico della reggenza del locale Ispettorato dell'emigrazione.

*Decreto Commissariale 5 novembre 1926, registrato alla Corte dei Conti il 1° dicembre 1926, reg. III; F. E., fog. 262.*

Cannone Dott. Niccolò, Segretario nel ruolo del Commissariato Generale dell'emigrazione, attualmente incaricato della reggenza dell'Ispettorato dell'emigrazione in Messina, è inviato in temporanea missione presso l'Ispettorato dell'emigrazione in Napoli.

*Decreto Ministeriale 10 dicembre 1926, registrato alla Corte dei Conti il 20 dicembre 1926, reg. III; F. E., fog. 306.*

Il Vice Consigliere dell'emigrazione Guida Cav. Uff. Dott. Ugo, è dichiarato vincitore del concorso ad un posto di Consigliere dell'emigrazione di 2<sup>a</sup> classe nel ruolo del Commissariato Generale dell'emigrazione ed è pertanto promosso a tale grado venendo collocato nel grado VI della tabella di classificazione di cui all'allegato 1° del Regio decreto 26 giugno 1924 gruppo A, carriera tecnica, con lo stipendio inerente al grado stesso quale risulta dal l'allegato III del Decreto predetto e con decorrenza dal 16 dicembre 1926.

*Decreto Ministeriale 22 dicembre 1927, registrato alla Corte dei Conti il 3 febbraio 1927, reg. IV, F. E., fog. 29.*

Approva la seguente graduatoria dei candidati partecipanti al concorso a 10 posti di alunno d'ordine nel ruolo del Commissariato Generale dell'emigrazione.

1. Baroni Amedeo . . . .	con voti 99 su 100
2. Menichelli Francesco . .	» » 97 » 100
3. Polizzy Riccardo . . . .	» » 91 » 100
4. Belcastro Franc. Maria.	» » 89 » 100
5. Rossi Umberto . . . . .	» » 83 » 100
6. Pollano Candido . . . .	» » 82 » 100
7. Moriconi Mario . . . . .	» » 81 » 100
8. Antoniani Edoardo . . . .	» » 80 » 100
9. Citarella Umberto . . . .	» » 78 » 100
10. Di Maio Leonardo . . . .	» » 77 » 100
11. Viti Riccardo . . . . .	» » 76 » 100
12. Di Trapani Giovanni . .	» » 75 » 100
13. Magri Ines . . . . .	» » 75 » 100
14. Pacini Leda . . . . .	» » 74 » 100
15. Viviani Filippo . . . . .	» » 71 » 100
16. Aloï Bruno . . . . .	» » 68 » 100
17. Capra Salvatore . . . . .	» » 67 » 100
18. Quarzo Oreste . . . . .	» » 66 » 100
19. Rontani Adolfo . . . . .	» » 65 » 100

Il Sig. Belcastro Francesco Maria, 4° riuscito, ha rinunciato alla nomina con dichiarazione del 23 dicembre 1926.

*Decreto Ministeriale 29 dicembre 1927, registrato alla Corte dei Conti il 3 febbraio 1927, reg. IV, F. E., fog. 28.*

Sono nominati alunni d'ordine nel ruolo del Commissariato Generale dell'emigrazione, a decorrere dal 3 febbraio 1927, i seguenti signori:

1. Baroni Amedeo	7. Antoniani Edoardo
2. Menichelli Francesco	8. Citarella Umberto
3. Polizzy Riccardo	9. Di Maio Leonardo
4. Rossi Umberto	10. Viti Riccardo
5. Pollano Candido	11. Di Trapani Giovanni
6. Moriconi Mario	

*Decreto Ministeriale 19 gennaio 1927, registrato alla Corte dei Conti il 4 febbraio 1927, reg. IV, F. E., fog. 32.*

Approva la seguente graduatoria dei candidati partecipanti al concorso a Vice Segretari nella carriera amministrativa del Commissariato Generale dell'emigrazione.

1. Bosco Giacinto . . . .	con voti 130 su 160
2. Martina Gian Luigi . . .	» » 118 » 160
3. Grazioli Tullio . . . .	» » 117 » 160
4. Portanova Ettore . . . .	» » 113 » 160
5. Canino Mario . . . . .	» » 111 » 160
6. Vacchelli Alessandro. . .	» » 110 » 160
7. Fabris Mario . . . . .	» » 109 » 160
8. Sallier de la Tour Carlo.	» » 108 » 160
9. Flamini Pietro . . . . .	» » 106 » 160

*Decreto Ministeriale 19 gennaio 1927, registrato alla Corte dei Conti il 4 febbraio 1927, reg. IV, F. E., fog. 33.*

Approva la seguente graduatoria dei candidati partecipanti al concorso a Vice Segretario nella carriera di ragioneria nel ruolo del Commissariato Generale dell'emigrazione.

1. Ricca Alfredo . . . . .	con voti 75 su 100
2. Piroddi Mario . . . . .	» » 70 » 100
3. Rota Armando . . . . .	» » 65 » 100

*Decreto Ministeriale 26 gennaio 1927, registrato alla Corte dei Conti il 14 febbraio 1927, reg. IV, F. E., fog. 40.*

Sono nominati Vice Segretari nella carriera amministrativa del Commissariato Generale dell'emigrazione con effetto dal 1° febbraio 1927, i seguenti signori:

1. Bosco Giacinto	6. Vacchelli Alessandro
2. Martina Gian Luigi	7. Fabris Mario
3. Grazioli Tullio	8. Sallier de la Tour Carlo
4. Portanova Ettore	9. Flamini Pietro
5. Canino Mario	

*Decreto Ministeriale 29 gennaio 1927, registrato alla Corte dei Conti il 14 febbraio 1927, reg. IV, F. E. fog. 42.*

Sono nominati Vice Segretari nella carriera di ragioneria del Commissariato Generale dell'emigrazione con effetto dal 1° febbraio 1927 i seguenti signori:

1. Ricca Alfredo	2. Piroddi Mario	3. Rota Armando
------------------	------------------	-----------------

*Decreto Ministeriale 2 febbraio 1927, registrato alla Corte dei Conti il 14 febbraio 1927, reg. IV, F. E., fog. 39.*

Sono accettate le volontarie dimissioni del Sig. Viti Riccardo dal grado di alunno d'ordine in prova nel ruolo del Commissariato Generale dell'emigrazione a datare dal 1° febbraio 1927.

*Decreto Ministeriale 4 febbraio 1927, registrato alla Corte dei Conti addì 7 febbraio 1927, reg. IV, F. E., fog. 37.*

Arena Comm. Dott. Celestino, Vice Consigliere nel ruolo del Commissariato Generale dell'emigrazione, è promosso Consigliere dell'emigrazione di 2<sup>a</sup> classe ed è collocato nel grado 6<sup>o</sup>, Gruppo A, carriera tecnica, con lo stipendio inerente al grado stesso a decorrere dal 16 febbraio 1927.

*Decreto Ministeriale 4 febbraio 1927, registrato alla Corte dei Conti addì 27 febbraio 1927, reg. IV, F. E., fog. 38.*

Marcianò Cav. Uff. Dott. Oreste, Primo Segretario nel ruolo amministrativo del Commissariato Generale dell'emigrazione, è promosso Vice Consigliere dell'emigrazione ed è collocato nel grado 7<sup>o</sup>, Gruppo A, carriera tecnica, con lo stipendio inerente al grado stesso a decorrere dal 16 febbraio 1927.

*Decreto Ministeriale 16 febbraio 1927, registrato alla Corte dei Conti addì 21 febbraio 1927, reg. IV, F. E., fog. 50.*

Vinci Comm. Adolfo e Poggi Comm. Cesare, medaglia d'oro, Consiglieri dell'emigrazione di 2<sup>a</sup> classe, sono promossi Consiglieri dell'emigrazione di 1<sup>a</sup> classe e sono collocati nel grado 5<sup>o</sup>, Gruppo A, carriera tecnica, con lo stipendio inerente al grado stesso a decorrere dal 16 febbraio 1927.

*Decreto Ministeriale 16 febbraio 1927, registrato alla Corte dei Conti addì 21 febbraio 1927, reg. IV, F. E., fog. 49.*

Roddolo Cav. Dott. Giacinto, Segretario Capo nel ruolo amministrativo del Commissariato Generale dell'emigrazione, è promosso Vice Consigliere dell'emigrazione ed è collocato nel grado 7<sup>o</sup>, Gruppo A, carriera tecnica, con lo stipendio inerente al grado stesso a decorrere dal 16 febbraio 1927.

*Decreto Ministeriale 16 febbraio 1927, registrato alla Corte dei Conti addì 21 febbraio 1927, reg. IV, F. E., fog. 48.*

Abbate Cav. Dott. Giuseppe, Primo Segretario nel ruolo amministrativo del Commissariato Generale dell'emigrazione, è promosso

Segretario Capo ed è collocato nel grado 8°, Gruppo A, carriera amministrativa, con lo stipendio inerente al grado stesso a decorrere dal 16 febbraio 1927.

*Decreto Ministeriale 16 febbraio 1927, registrato alla Corte dei Conti addì 21 febbraio 1927, reg. IV, F. E. fog. 47.*

Moschettini Cav. Armando e Pazzaglia Cav. Gino, Primi Segretari di Ragioneria, sono promossi Segretari Capi di Ragioneria, e sono collocati nel grado 8°, Gruppo A, carriera di ragioneria con lo stipendio inerente al grado stesso a decorrere dal 16 febbraio 1927.

*Decreto Ministeriale 16 febbraio 1927, registrato alla Corte dei Conti addì 21 febbraio 1927, reg. IV, F. E. fog. 51.*

Bevilacqua Cav. Dott. Michele Segretario nel Commissariato Generale dell'emigrazione, cessa dalla temporanea destinazione in Brasile ed è richiamato a prestar servizio presso la Sede Centrale.

Tuccimei Cav. Dott. Tito, Segretario Capo nel Commissariato Generale dell'emigrazione, è destinato in temporanea missione presso il Regio Ufficio dell'emigrazione in San Paulo con le funzioni di Vice Ispettore.

---

## CIRCOLARI

MINISTERO DELL'INTERNO  
(GABINETTO DI S. E. IL MINISTRO)

CIRCOLARE 29 DICEMBRE 1926.

*Ai Signori Prefetti del Regno.*

OGGETTO

**Contributi periodici a carico degli  
Enti locali.**

Con troppa frequenza Associazioni, Confederazioni ed Istituti si rivolgono agli Enti locali e, in modo particolare ai Comuni e alle Provincie, per chiedere la corresponsione di contributi periodici. Da qualche Associazione è stato perfino fissata, con provvedimento unilaterale, la misura del contributo, ragguagliandolo al numero della popolazione; mentre qualche Istituto si è fatto ad avanzare proposte di assumersi, mediante contratto, servizi comunali di assistenza sociale, anche in materia di emigrazione, dietro il pagamento di un contributo annuo a titolo di corrispettivo per lo sgravio dell'onere funzionale.

Date le condizioni finanziarie degli Enti locali, non può non destare gravi preoccupazioni ogni nuovo aggravio che, sovrapponendosi agli obblighi fissati dalla legge, minacci di compromettere anche l'espletamento dei compiti istituzionali degli Enti locali. Ma, pure a prescindere da tale considerazione di ordine economico, non può ritenersi ammissibile la determinazione, unilaterale o bilaterale che sia, di contributi a carico di Enti pubblici, come corrispettivo di una qualsiasi forma di assistenza sociale o di pretesa azione integratrice dell'attività di tali Enti, perchè le funzioni pubbliche sono indelegabili, anche se abbiano carattere sociale o di assistenza, mentre spetta esclusivamente al Ministero dell'Interno e, per sua delegazione, ai Prefetti, coordinare l'azione degli Enti locali per imprimere ad essi un indirizzo unitario che sia in armonia con le direttive generali del Governo e con le esigenze dell'ordine nazionale.

Pertanto, revocando e annullando, con la presente circolare, ogni istruzione ad essa non conforme, nella lettera e nello spirito e, in modo particolare, le istruzioni impartite con le circolari 7 dicembre 1925, n. 25273-30 e 18 marzo 1926, pari numero, della Direzione Gene-

rale dell'amministrazione civile, s'invitano le SS. LL. a portare a sollecita conoscenza degli Enti locali e della Giunta Provinciale Amministrativa, perchè vi si uniformino, il contenuto della presente, dandone assicurazione.

*Il Capo del Governo Ministro per l'Interno: MUSSOLINI.*

---

R. MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

DIREZIONE GENERALE DEGLI AFFARI POLITICI  
COMMERCIALI E PRIVATI D'EUROPA E LEVANTE

Ufficio VI

Posizione 136

CIRCOLARE 10 GENNAIO 1927, V, N. 4.

*Ai Regi Agenti diplomatici e consolari.*

OGGETTO

Dispensa provvisoria dal servizio alle  
armi in tempo di pace dei connazio-  
nali residenti all'estero.

Con la legge 25 marzo 1926, n. 551 (1), sono state emanate nuove disposizioni relativamente agli obblighi sul servizio militare dei connazionali residenti all'estero, estendendo a costoro quel beneficio della dispensa provvisoria dal servizio alle armi in tempo di pace, che era riservato prima soltanto ai nati e residenti all'estero.

Tale innovazione è assai importante, poichè facilita il ritorno al luogo di lavoro ai connazionali che hanno dovuto allontanarsene temporaneamente, tanto più se nello Stato di residenza vigono disposizioni restrizioniste sull'immigrazione, come avviene negli Stati Uniti del Nord America, dove non di rado i giovani connazionali, venuti in Italia per breve soggiorno, non possono rientrare perchè durante le more del servizio militare scade il termine utile del permesso ad essi rilasciato dal Governo americano.

Affinchè allo spirito delle nuove norme, quasi sempre ignorate dagli interessati, risponda una larga applicazione, si raccomanda vivamente alle SS. LL. di dare alle stesse la più ampia diffusione in codesta giurisdizione.

---

(1) Pubblicata nel *Bollettino* n. 4 del mese di aprile 1926.

Peraltro, le SS. LL. svolgeranno opera di buona tutela verso i connazionali, vigilando affinchè essi regolarizzino la loro posizione militare prima di rimpatriare temporaneamente e facendo presente con ammonimenti verbali e con avvisi negli uffici, che la trascuranza delle formalità volute può compromettere definitivamente la possibilità del ritorno nel paese donde partono.

Sarà quindi necessario l'insistere presso il rimpatriante temporaneo perchè si munisca, allorchè ne abbia i requisiti, del *modulo n. 10* cioè della dichiarazione di arruolamento e di dispensa provvisoria dal servizio alle armi in tempo di pace, conformemente alla estensione prevista dalla legge 25 marzo 1926, n. 551. In pari tempo codesto ufficio dovrà curare con sollecitudine la partecipazione del rimpatrio temporaneo del militare ammesso alla dispensa provvisoria al Comando del distretto militare competente, mediante il Mod. 12, conformemente ai paragrafi 198 e 204 delle istruzioni per il servizio della leva all'estero, in concordanza con la precitata legge 25 marzo 1926, n. 551.

Prego di favorirmi un cenno di assicurazione al riguardo. —  
GRANDI.

---

CIRCOLARE 4 GENNAIO 1927, V, N. 2.

*Alle Prefetture, Sottoprefetture e Questure del Regno.*

OGGETTO

Servizio passaporti per emigranti, arruolamento operai e buste di custodia dei passaporti.

Con la soppressione delle Sottoprefetture del Regno, questo Commissariato Generale, allo scopo di regolare il servizio contabile delle tasse passaporti per emigranti, arruolamento operai e del rilascio delle buste di custodia dei passaporti, ha stabilito quanto segue:

§ 1. — Le Sottoprefetture dovranno trasmettere, con la maggiore sollecitudine, a questo Commissariato Generale l'importo delle somme riscosse per le tasse di cui sopra è cenno e pel rilascio delle buste di custodia dei passaporti sia per i trimestri arretrati, per i quali non ne fosse eventualmente stato fatto l'invio, sia per il periodo dal 1° ottobre u. s. fino alla data della cessazione dell'Ufficio.

Detto importo dovrà, come di regola, essere accompagnato dai rispettivi rendiconti (riepiloghi Mod. F ed F bis) ed elenchi (Modelli C-D).

§ 2. — Le marche da L. 5, 2 e 1, le buste di custodia dei passaporti e i libretti dei passaporti per emigranti, che risulteranno disponibili alla chiusura dell'ufficio, dovranno essere trasmessi alla competente R. Questura insieme con i registri relativi.

§ 3. — Le Regie Questure prenderanno in carico i valori e gli oggetti di cui al § 2.

§ 4. — Gli Uffici interessati avranno cura di dare al più presto comunicazione a questo Commissariato Generale delle variazioni avvenute nella consistenza degli oggetti in parola.

Si confida nell'esatto e sollecito adempimento della presente.  
— DE MICHELIS.

CIRCOLARE 7 GENNAIO 1927, V, N. 6.

*Ai Regi Uffici del Commissariato Generale all'estero.*

Viene segnalato a questo Commissariato Generale, che mentre all'arrivo dei piroscafi esteri, i rappresentanti di Istituti, Associazioni, Patronati esteri vanno ad incontrare i loro nazionali immigranti, nulla avviene di tutto ciò, all'arrivo dei piroscafi italiani, cosicchè i nostri nazionali che non sieno attesi da amici o parenti si troverebbero abbandonati.

Prego la S. V. di volermi informare con esattezza quanta verità contenga tale asserto, di indicarmi se codesto Ufficio è rappresentato all'arrivo di ogni piroscafo, e se le Istituzioni locali di assistenza vi intervengono.

La S. V. faccia subito il necessario per quanto le spetta, ove lo addebito sia esatto, e mi dia assicurazione in merito.

Inviti poi gli Istituti suddetti a compiere, per parte loro, il proprio dovere. Il momento dello sbarco è quello in cui l'assistenza ed il consiglio si dimostrano più necessari a chi arriva in paese straniero.

Non dobbiamo mai, in quel momento, essere assenti! —  
DE MICHELIS.

CIRCOLARE 8 GENNAIO 1927, V, N. 7.

*Ai Signori Prefetti, Sottoprefetti e Questori del Regno*

*Ai Signori Ispettori di emigrazione nei porti d'imbarco e Capi Servizio per gli Uffici di zona e di confine e per notizia:*

*Ai Signori Delegati provinciali dell'emigrazione.*

In questi ultimi tempi si è dovuto constatare una impressionante recrudescenza in alterazioni e falsificazioni di passaporti per l'estero.

Anche per le segnalazioni che sono pervenute al Commissariato Generale dai nostri Uffici all'estero e da quelli di confine si ha ragione di ritenere che la manipolazione dei falsi documenti si intensifica maggiormente nel mezzogiorno d'Italia ed in modo particolare nelle Puglie e in Calabria.

Si è dovuto rilevare che la più frequente forma di alterazione di passaporti è quella di sostituire sugli originali rilasciati dalla Questura la fotografia di altro individuo che può in tal modo emigrare clandestinamente.

Si riesce facilmente a legittimare tale sostituzione col completamento del bollo che si esegue, sia a mano che con altro bollo non genuino, con molta parvenza, valendosi del vero.

Allo scopo di sventare tale artificio questo Commissariato Generale, mentre si riserva di esaminare la possibilità della costruzione di apposito bollo per i passaporti, con qualche speciale indicazione di difficile imitazione, dispone quanto segue:

A partire dal 1° febbraio p. v. coloro che richiedono il passaporto dovranno esibire tre copie del ritratto fotografico, autenticate dalle Autorità comunali, per modo che, una si applichi sul passaporto, una si conservi negli atti di ufficio e la terza si trasmetta, contemporaneamente al rilascio del passaporto, all'Ispettore di emigrazione del porto d'imbarco o della frontiera di passaggio a seconda della indicazione che l'emigrante stesso dovrà fornire nella domanda di richiesta del passaporto.

Le disposizioni suaccennate per i fini che si propongono andranno applicate con la maggiore scrupolosità ed esattezza. —  
DE MICHELIS.

---

#### CIRCOLARE 14 GENNAIO 1927, V, N. 9.

*Ai Signori Sindaci e Podestà del Regno.*

In seguito al nuovo tipo di concessione ferroviaria (X) testè andato in vigore, a favore degli emigranti che si recano all'estero, la S. V. avrà cura di interpellare l'emigrante, all'atto in cui questi presenta la domanda di nulla osta per il passaporto, se egli intende profittare della riduzione ferroviaria del 50 % per se e per la famiglia che lo accompagna, avvertendolo che la riduzione vale per qualunque destinazione e per qualunque numero di persone, cioè senza vincolo di numero minimo ed infine che egli può valersene anche per i treni diretti, qualora il percorso totale non sia inferiore a 300 Km.

In caso affermativo la S. V. ritirerà, *tante volte lire due, quanti sono i parenti*, esclusi i figli minori dei 15 anni e le aggiungerà alle lire sette da inviare alla Regia Questura per il rilascio del passaporto.

Unirà anche all'incarto un foglio con indicazione delle generalità delle persone per cui si domanda la richiesta e l'itinerario preciso che l'emigrante intende percorrere dalla stazione più vicina alla sua residenza, al porto d'imbarco od alla stazione di confine. — DE MICHELIS.

---

CIRCOLARE 15 GENNAIO 1927, V, N. 10

*Ai Regi Prefetti e Questori nel Regno;*

e per conoscenza:

*Ai Regi Delegati provinciali ed Uffici di emigrazione nel Regno*

*Alla Direzione Generale P. S. (Gabinetto) presso Ministero Interno.*

Governo francese ha preso improvvise disposizioni già in applicazione per ammissione emigranti Francia *stop* In dipendenza *est* vietato ingresso quel territorio operai sprovvisti *contratto lavoro vistato sede centrale Parigi Ministero Lavoro et* membri famiglia sprovvisti atto chiamata rilasciato *su carta bollata vistato Prefettura francese oltrechè di contratto di lavoro se in età lavorativa stop* Per contratti agricoli *et* permessi non ancora scaduti per la sola regione Sud-Ovest Francia *nulla est* modificato *stop* Ad evitare reiezioni *et* affollamento frontiere Modane *et* Ventimiglia prego disporre che passaporto per Francia sia rilasciato subordinatamente esistenza condizioni predette che sono rigorosamente applicate frontiera *stop* Ricordo che visto consolare italiano ovvero Ufficio emigrazione Parigi sono sempre obbligatori *stop* Prego dare assicurazioni. — DE MICHELIS.

---

CIRCOLARE 19 GENNAIO 1927, V, N. 11.

*Ai Signori Delegati provinciali dell'emigrazione.*

Col 20 corrente va in vigore la concessione ferroviaria (X) a favore degli emigranti di cui alla circolare 28 dicembre n. 134 che viene spedita alla S. V. contemporaneamente alla presente.

Interessa la S. V. perchè voglia accertarsi se alle Questure di codesta Provincia e delle altre affidate alla S. V. sono pervenuti regolarmente i registri delle richieste di detta concessione e riferirne.

In ogni occasione e con ogni mezzo procurerà a far presente che la concessione vale per i viaggi di coloro che si recano effettivamente all'estero per via di terra o di mare e non perciò per viaggi che intendessero compiere ad altro scopo persone che fossero muniti del passaporto da emigrante.

Inoltre dovranno gli emigranti ricordare che debbono conservare per la durata del viaggio in ferrovia il passaporto all'uopo di esibirlo ad ogni richiesta del personale di controllo, senza di che sarebbero esposti a multe oltre all'obbligo di pagare la differenza del prezzo. — DE MICHELIS.

---

CIRCOLARE 20 GENNAIO 1927, V, N. 12.

*A tutti i Delegati provinciali.*

OGGETTO

Condizioni agricole provincia Mendoza  
(Argentina).

Da recentissime notizie risulta che forti brinate e grandinate nella provincia di Mendoza, hanno rovinato il raccolto dell'uva, che è andato perduto per circa la metà.

Considerato questo speciale stato di cose, informo la S. V. che converrà sconsigliare almeno per il momento, qualsiasi emigrante dal recarsi in quella regione, a meno che non si tratti di casi nei quali ci sia regolare ed autentico atto di chiamata da parte di parenti, o risulti in modo evidente che il lavoro è in ogni modo assicurato.

Attendo assicurazione in proposito. — DE MICHELIS.

---

CIRCOLARE 22 GENNAIO 1927, V, N. 14.

*Ai Signori Prefetti e Questori*

e per conoscenza:

*Alla Direzione Generale P. S. Ministero Interno (Gabinetto).*

A modifica e complemento precedente circolare N. 10 del 15 corrente, informo che Governo francese causa crescente disoccupazione ha adottato seguenti misure restrittive per ammissione mano d'opera straniera in Francia:

a) a partire dal 1° febbraio saranno considerate nulle domande collettive anche miste viste Autorità francese anteriormente al 1° dicembre 1926;

b) saranno ugualmente ritenute nulle domande individuali cui visto francese sia anteriore al 1° gennaio 1927;

c) lettere di convocazione riferentisi fogli congedo stagionale dovranno essere vistati, per essere vevoli dall' « Office Placement ».

Predette disposizioni si riferiscono ugualmente a contratti industriali e agricoli senza eccezioni di sorta.

*In relazione a quanto sopra, prego le SS. LL. di disporre in conseguenza per quanto si riferisce al rilascio dei passaporti.* In pari data impartisco necessarie istruzioni uffici dipendenti da questo Commissariato Generale.

Gradirò assicurazione. — DE MICHELIS.

CIRCOLARE 22 GENNAIO 1927, V, N. 15.

*Agli Uffici e Delegati provinciali di emigrazione nel Regno.*

A modifica e complemento precedente circolare N. 10 del 15 corrente, informo che Governo francese causa crescente disoccupazione ha adottato seguenti misure restrittive per ammissione mano d'opera straniera in Francia:

a) a partire dal 1° febbraio saranno considerate nulle domande collettive anche miste vistate Autorità francese anteriormente al 1° dicembre 1926;

b) saranno ugualmente ritenute nulle domande individuali cui visto francese sia anteriore al 1° gennaio 1927;

c) lettere di convocazione riferentisi fogli congedo stagionale dovranno essere vistati, per essere vevoli, dall' « Office Placement ».

Predette disposizioni si riferiscono ugualmente a contratti industriali e agricoli senza eccezione di sorta.

In relazione a quanto sopra, le SS. LL. provvederanno a *sospendere immediatamente tutti gli arruolamenti in corso*, sia agricoli che industriali, in base a domande vistate dall' Autorità francese anteriormente al 1° dicembre 1926.

Dette domande dovranno essere restituite a questo Commissariato Generale comunicando per ciascuna domanda il numero dei lavoratori arruolati fino alla data della restituzione

Mi si accusi ricevuta assicurando. — DE MICHELIS.

CIRCOLARE 5 FEBBRAIO 1927, V, N. 16.

*Ai Regi Prefetti Questori*

e per conoscenza:

*Ai Regi Uffici d'emigrazione nel Regno.*

*Ai Delegati provinciali dell'emigrazione.*

OGGETTO

Istruzioni per chi si reca in Spagna.

Mi è stato fatto presente che nella Spagna, nonostante le severe misure di controllo alla frontiera circolano molti lavoratori nazionali, sprovvisti di regolari documenti e di mezzi di sussistenza e che perciò costituiscono un aggravio per le locali istituzioni di beneficenza ed un disdoro per il nome italiano all'estero. Da indagini fatte risulta che si tratta di gente senza fissa dimora e senza stabile occupazione.

Le Autorità spagnuole, da parte loro, vigilano severamente gli stranieri, non esclusi gli italiani, di modo che molti degli individui sopra accennati finiscono in prigione per inosservanza delle leggi del paese.

A tale proposito, è utile ricordare ai lavoratori che si recano in Spagna che a termini del Regio decreto del 2 maggio 1922 di quello Stato, ogni straniero deve, entro 48 ore dal suo arrivo, far la prescritta dichiarazione davanti alla autorità spagnuola, rinnovandola ad ogni cambiamento di residenza. La mancanza dell'adempimento di questa formalità è motivo sufficiente per la loro detenzione e conseguente espulsione.

Sarà quindi opportuno che alle persone che intendono recarsi in Spagna siano fatte presenti, nel loro interesse, le sopra accennate disposizioni. — DE MICHELIS.